

	Rep.n. 65.438	
	COMUNE DI FIRENZE	
	"AVR S.P.A."	
	CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE DELLE	
	AREE VERDI DEL COMUNE DI FIRENZE - VERDE ORIZZONTALE	
	LOTTO 1 - QUARTIERE 1 E GIARDINI STORICI	
	CIG 909034452D	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno 2022 (duemilaventidue) e questo giorno 9 (nove)	
	del mese di novembre in Firenze e precisamente negli	
	Uffici della Segreteria Generale posti in Piazza della	
	Signoria (Palazzo Vecchio).	
	Avanti a me Dott. Giuseppe ASCIONE, Segretario Generale	
	del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti	
	nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e	
	personalmente costituiti:	
	1) Dott.ssa Cecilia CANTINI, nata a Firenze il 23 marzo	
	1966, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza	
	della Signoria, la quale mi dichiara di intervenire al	
	presente atto non in proprio ma in rappresentanza del	
	"COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, nella	
	sua qualità di Dirigente del Servizio Parchi Giardini	
	ed Aree Verdi della Direzione Ambiente, giusto il	
	disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di	
	Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per	

	l'attività contrattuale dello stesso Comune;	
	2) la Sig.ra Sara BERNI, nata a Bagno a Ripoli il 14	
	novembre 1989, domiciliata per la carica ove appresso,	
	la quale mi dichiara di intervenire al presente atto	
	non in proprio ma nella sua qualità di Procuratore	
	speciale dell'Impresa "AVR S.P.A.", con sede in Roma,	
	via Francesco Tensi n. 116, CAP 00133, Codice Fiscale e	
	numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Roma	
	00787010586 e p. iva 00931311005, giusta procura	
	speciale ai rogiti del Dott. Gennaro LA MURA, notaio in	
	Subiaco, del 30 maggio 2022, Rep. 140/96, registrata a	
	Tivoli il 31 maggio 2022 al n. 3890/1T, che, in copia	
	conforme informatica di originale cartaceo, si allega	
	al presente atto per formarne parte integrante e	
	sostanziale.	
	Contraenti della cui identità personale e veste	
	rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di	
	Firenze sono certo.	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione n. DD/2022/00699 del 10 febbraio	
	2022, veniva indetta in forma telematica sulla	
	piattaforma START della Regione Toscana una procedura	
	aperta per l'affidamento dell'Accordo Quadro,	
	articolato in 5 lotti funzionali, avente ad oggetto la	
	manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze -	

	verde orizzontale, secondo il criterio dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base	
	del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli	
	artt. 60 e 95 del D. LGS 50/2016 ed art. 2 del D. L.	
	76/2020, così come convertito con L. 120/2020 e	
	ss.mm.ii. e venivano altresì approvati i relativi atti	
	di gara;	
	- conforme risulta da verbale in data 12 aprile 2022, è	
	stata proposta, per il Lotto 1, Quartiere 1 e Giardini	
	Storici, CIG 909034452D, l'aggiudicazione della	
	procedura in oggetto a favore dell'Impresa "AVR	
	S.P.A.", che ha presentato l'offerta, ritenuta congrua,	
	con ribasso pari al 19,990% (diciannove virgola	
	novacentonovanta per cento) sull'importo di €	
	1.680.000,00 (unmilionesecientottantamila) posto a base	
	di gara, di cui € 50.000,00 (cinquantamila) per oneri	
	di sicurezza non soggetti a ribasso;	
	- con determinazione dirigenziale della Direzione	
	Ambiente, Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi n.	
	DD/2022/02758 del giorno 27 aprile 2022, l'appalto in	
	oggetto, veniva aggiudicato, fatto salvo l'esito	
	positivo dei controlli, a "AVR S.P.A.";	
	- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di	
	ordine generale e speciale previste dal D. Lgs 50/2016,	
	come risulta dalla comunicazione recepita al Prot.	

	334879 del 5 ottobre 2022 della Direzione Ambiente, che	
	si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti Pubblici;	
	- con nota prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0235425_20220622	
	del 22 giugno 2022 è stata richiesta l'informativa	
	antimafia ai sensi dell'art.92 comma 1 del D. Lgs	
	159/2011;	
	- sono decorsi più di trenta giorni dalla richiesta	
	suindicata e, pertanto, la stipula del presente	
	contratto avviene ai sensi dell'art. 92 comma 3 del	
	D.Lgs. 159/2011, salvo il recesso da parte	
	dell'Amministrazione secondo quanto previsto dalle	
	medesime disposizioni;	
	- l'appalto vuol farsi risultare da regolare contratto;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad	
	ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come	
	sopra costituite, convengono e stipulano quanto	
	appresso:	
	ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	
	Il Comune di Firenze, rappresentato dal Dirigente del	
	Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi della Direzione	
	Ambiente nella persona della Dott.ssa Cecilia CANTINI	
	ed in esecuzione degli atti in premessa citati,	
	conclude con l'Impresa "AVR S.P.A", nella persona della	
	Sig.ra Sara BERNI, che accetta e si obbliga, l'accordo	

	quadro con un solo operatore economico di cui all'art.	
	54 co. 3 D.Lgs 50/2016 di esecuzione del "Servizio di	
	manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze -	
	verde orizzontale, Lotto 1 - Quartiere 1 e giardini	
	storici" alle condizioni tutte di cui:	
	- al presente contratto;	
	- alle offerte economica e tecnica presentate in sede	
	di gara e conservate sulla piattaforma START;	
	nonché ai seguenti elaborati che, sottoscritti	
	digitalmente dalle Parti, ne costituiscono parte	
	integrante e sostanziale:	
	- capitolato speciale di appalto Parte I;	
	- capitolato speciale di appalto Parte II;	
	- DUVRI;	
	nonché, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale	
	Parte Amministrativa, agli elaborati approvati con	
	determinazione dirigenziale n.DD/2022/00699, richiamata	
	in premessa, e che costituiscono parte integrante e	
	sostanziale del presente atto, pur se non materialmente	
	allegati, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere	
	ed accettare senza riserva alcuna per l'esecuzione dei	
	servizi in oggetto.	
	La Sig.ra Claudia BERNI, nei nomi, accetta l'esecuzione	
	dei servizi oggetto del presente contratto di accordo	
	quadro, nonché tutte le condizioni cui viene	

	subordinato, che si obbliga ad osservare e fare	
	osservare scrupolosamente.	
	Dichiara inoltre, di essere edotta degli obblighi	
	derivanti dal codice di comportamento adottato dalla	
	stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n.	
	2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna ad osservare e	
	a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il	
	suddetto codice, sia con riferimento al presente	
	contratto, sia con riferimento ad ogni contratto	
	attuativo, pena la risoluzione del contratto di accordo	
	quadro.	
	La sig.ra Sara BERNI, nei nomi, si obbliga ad eseguire	
	le prestazioni, che di volta in volta le verranno	
	richieste con appositi contratti attuativi, secondo le	
	tipologie elencate nell'Elenco Prezzi parte integrante	
	del presente contratto, se pur non materialmente	
	allegato, e che verranno di volta in volta individuate	
	dall'Amministrazione e che saranno disciplinate con	
	specifici contratti di appalto attuativi il cui importo	
	sarà determinato dalle prestazioni effettivamente	
	richieste nei contratti attuativi stessi e pertanto dà	
	atto che la sottoscrizione del contratto di accordo	
	quadro non è fonte della corresponsione di alcun	
	corrispettivo costituendo l'accordo quadro unicamente	
	il documento base per la regolamentazione dei contratti	

	attuativi. L'appaltatore si impegna conseguentemente ad	
	assumere i servizi che successivamente e	
	progressivamente saranno richiesti dal Comune di	
	Firenze, ai sensi del presente accordo quadro entro il	
	periodo di validità ed il tetto di spesa previsti.	
	ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO	
	Le Parti concordano che con la conclusione dell'Accordo	
	Quadro l'affidatario si obbliga ad assumere i servizi	
	che successivamente saranno richiesti ai sensi	
	dell'Accordo Quadro stesso entro il limite massimo di	
	importo previsto di Euro 1.680.000,00	
	(unmilionesecicentottantamila) entro il periodo di	
	validità indicato all'articolo che segue.	
	ART. 3 - DURATA ACCORDO QUADRO	
	L'Accordo Quadro ha una durata massima di 4 (quattro)	
	anni e potrà concludersi anticipatamente in caso di	
	raggiungimento del limite massimo di importo indicato	
	dall'art. 2 che precede.	
	Essendo stato stipulato un contratto attuativo, come da	
	determinazione dirigenziale n. DD/2022/03874, nelle more	
	della sottoscrizione del contratto di accordo quadro, la durata	
	si intende decorrere dal 3 giugno 2022.	
	Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo	
	entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare	
	il singolo contratto attuativo. Ove, alla data di	

	scadenza di detto termine, fossero in corso	
	l'esecuzione o il completamento di servizi richiesti	
	con contratti attuativi emessi dalla Stazione	
	Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo	
	previsto dai contratti attuativi stessi per	
	l'ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso,	
	del limite massimo previsto dall'art. 54 co. 1 D.Lgs	
	50/2016.	
	Le parti si danno atto che detta protrazione dei	
	termini non darà all'affidatario alcun titolo per	
	pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.	
	Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la	
	scadenza del termine di validità contrattuale del	
	presente Accordo Quadro come sopraindicato.	
	La durata dei contratti attuativi che verranno	
	eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata	
	negli stessi. Ciascuna prestazione dovrà essere	
	eseguita entro il termine utile specificatamente	
	previsto nel rispettivo contratto attuativo.	
	ART. 4 - GARANZIE	
	Le parti danno atto che la garanzia definitiva,	
	prestata con riferimento all'accordo quadro e calcolata	
	sul limite massimo di importo previsto di € 1.680.000	
	(unmilionesecicentottantamila), viene ridotta ai sensi	
	del combinato disposto degli artt. 93 co. 7 e 103 co. 1	

	D.Lgs 50/2016 essendo l'Impresa "AVR S.P.A." in	
	possesso delle previste certificazioni, e viene	
	costituita per un importo pari a € 134.333,00	
	(centotrentaquattromilatrecentotrentatré) mediante	
	polizza fideiussoria Serie IB n. 202523 emessa in	
	Bucarest da ABC Asigurari Reasigurari S.A. in data 30	
	maggio 2022.	
	L'affidatario ha trasmesso alla stazione appaltante	
	tutte le polizze assicurative previste dall'art. 14 del	
	Capitolato speciale d'appalto.	
	ART. 5 - SUBAPPALTO	
	L'impresa affidataria "AVR S.P.A." ha dichiarato, a	
	corredo dell'offerta, di voler ricorrere al subappalto,	
	che sarà autorizzato, per i singoli contratti	
	attuativi, sussistendone le condizioni, entro i limiti	
	e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art.	
	105 del D.Lgs. 50/2016.	
	ART. 6 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136	
	DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE	
	DEI CORRISPETTIVI DELL'ACCORDO QUADRO	
	Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi	
	finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del	
	13/08/2010, l'Impresa "AVR S.P.A." si obbliga ad	
	ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata	
	per ciascun contratto attuativo del presente accordo	

	quadro. In particolare, la suddetta Impresa con nota di	
	trasmissione prot. n. 282650 del 28 agosto 2022, che si	
	conserva agli atti dell'Ufficio Contratti Pubblici, ha	
	provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli	
	estremi dei propri conti correnti dedicati alle	
	commesse pubbliche e le generalità della persona	
	delegata ad operare su di essi. Pertanto, ai sensi e	
	per gli effetti dell'art.3 della L. n.136/2010, i	
	pagamenti verranno effettuati mediante bonifico	
	bancario sui conti correnti dedicati indicati nel	
	documento, che si allega al presente atto a formarne	
	parte integrante e sostanziale.	
	Nel caso in cui la suddetta Impresa effettui, in	
	conseguenza del presente atto, transazioni senza	
	avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il	
	presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi	
	dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.	
	Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 bis del	
	D.lgs. 09/09/1997 n. 241 come modificato dall'art. 4	
	del D.L. 26/10/2019 n. 124 (Ritenute e compensazioni in	
	appalti e subappalti ed estensione del regime del	
	reverse charge per il contrasto dell'illecita	
	somministrazione di manodopera).	
	"AVR S.P.A." ha dichiarato in sede di gara di non	
	avvalersi di contratti continuativi di collaborazione	

	di cui all'art. 105 comma 3 c) bis del D. Lgs.50/2016.	
	ART. 7 - DICHIARAZIONI RELATIVE	
	AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'	
	"AVR S.P.A." dichiara di essere a conoscenza di tutte	
	le norme pattizie di cui al protocollo di legalità,	
	approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.	
	347/G/2019, sottoscritto dai comuni della Città	
	Metropolitana di Firenze con la Prefettura - Ufficio	
	territoriale del Governo di Firenze il 10 ottobre 2019	
	e inviato al Comune di Firenze dalla Prefettura	
	medesima il giorno 8 novembre 2019, e di accettarne	
	incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le	
	dichiarazioni relative a tale Protocollo si allegano al	
	presente atto per formarne parte integrante e	
	sostanziale e si intendono accettate con la	
	sottoscrizione del presente atto.	
	ART. 8 - CONTRATTI ATTUATIVI	
	Ciascun contratto attuativo con il quale sarà richiesto	
	all'affidatario del presente accordo quadro lo	
	svolgimento di interventi oggetto dell'accordo, così	
	come definiti nel singolo progetto esecutivo, sarà	
	concluso mediante scrittura privata con mezzo	
	elettronico.	
	I singoli contratti attuativi saranno stipulati a	
	misura, alle condizioni offerte dall'affidatario con	

	prezzi invariabili per l'unità di misura ai sensi	
	dell'art. 59 co. 5 bis del D.Lgs 50/2016 e pertanto i	
	corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili.	
	ART. 9 - NORME DI RIFERIMENTO	
	Oltre quanto specificatamente stabilito, si fa espresso	
	riferimento alla disciplina del capitolato speciale di	
	appalto, con particolare riguardo agli articoli	
	relativi a: conduzione delle prestazioni; penali;	
	obblighi a carico dell'appaltatore; pagamenti;	
	verifiche e controlli; modalità di soluzione delle	
	controversie.	
	ART. 10 - CONTROVERSIE	
	E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione	
	delle controversie è, pertanto, competente il Foro di	
	Firenze.	
	ART. 11 - SPESE DEL CONTRATTO	
	Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria,	
	imposta di bollo e di registro) e conseguenziali sono a	
	carico dell'affidatario, che, a tutti gli effetti del	
	presente atto, elegge domicilio in Firenze, presso la	
	Casa Comunale.	
	L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta	
	fin dall'origine ai sensi del D.M. Ministero Economia e	
	Finanze del 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico	
	Informativo.	

I servizi di cui ai contratti attuativi di appalto sono
--

	soggetti al pagamento della Imposta sul Valore Aggiunto.	
--	--	--

	Le parti danno atto che la stipulazione del presente	
--	--	--

	contratto	ha	luogo	sotto	condizione	risolutiva	
--	-----------	----	-------	-------	------------	------------	--

dell'esito positivo dei controlli antimafia. Pertanto	
---	--

	l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la	
--	--	--

	risoluzione del contratto con ogni conseguenza di	
--	---	--

	legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti	
--	--	--

dall'Amministrazione.	
-----------------------	--

E richiesto, io Segretario Generale del Comune di	
---	--

	Firenze ho ricevuto il presente contratto di accordo	
--	--	--

	quadro del quale ho dato lettura alle Parti, che lo	
--	---	--

	hanno dichiarato conforme alla loro volontà e,	
--	--	--

	dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo	
--	--	--

	sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di	
--	---	--

	firma digitale valida alla data odierna nel testo e	
--	---	--

	negli allegati insieme a me Segretario Generale Rogante.	
--	--	--

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico
--

e occupa pagine intere 12 (dodici) e parte della
--

	segunte fino qui.	
--	-------------------	--